



Criteri non ammissione alla classe successiva

In riferimento al decreto legislativo n.62/2017, lo **studente può essere ammesso alla classe successiva, anche se in sede di scrutinio finale riporta valutazioni inferiori a 6/10** in una o più discipline.

Il consiglio di classe ha, comunque, facoltà di deliberare la non ammissione alla classe successiva dello studente che presenti mancati o parziali livelli di apprendimento. Nella Scuola primaria la decisione di non ammissione alla classe successiva deve essere assunta all'unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Nella Scuola secondaria la **non ammissione** deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata;
- fondata su criteri stabiliti dal collegio dei docenti.

Pertanto, il Collegio stabilisce i seguenti criteri:

- Le difficoltà sono in misura tale da pregiudicare il percorso futuro
- La partecipazione ad attività finalizzate al miglioramento dei livelli di apprendimento, attraverso specifiche strategie, a partecipazione singola o di gruppo, non ha avviato un positivo processo di miglioramento degli apprendimenti OPPURE la partecipazione insufficiente/saltuaria alle attività programmate di cui sopra non ha consentito l'avvio di tale processo
- L'esito dello scrutinio finale presenta almeno tre insufficienze gravi (4) o quattro insufficienze anche non gravi (5)
- In presenza delle condizioni sopra elencate non sussistono, a giudizio del CdC o dei docenti della classe, forti ed univoche motivazioni di carattere educativo affinché l'alunno/a debba proseguire comunque il proprio percorso scolastico.

Si sottolinea, inoltre, che nell'ambito di una decisione di non ammissione, oltre alla valutazione, **vanno anche considerate altre variabili**, quali ad esempio:

- la capacità di recupero dell'alunno;
- in quali e quante discipline, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
- quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
- l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
- il grado di maturità dell'alunno e la possibile reazione emotiva dello stesso.
- il vissuto dello studente, affinché la decisione di ammissione o non ammissione possa essere la migliore possibile per lo stesso.

Deliberato dal Collegio dei docenti nella seduta del 24 maggio 2019